# COMUNE DI VOLPEDO

# ***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI***

# ***INDICE***


*Art. 1* *PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE*

*Art. 2* *ISTITUZIONE*

*Art. 3* *COMPOSIZIONE*

*Art. 4* *ATTRIBUZIONE DELLE CONSULTE*

*Art. 5* *ORGANI DELLE CONSULTE*

*Art. 6* *ASSEMBLEA*

*Art. 7* *REQUISITI PER LA NOMINA*

*Art. 8* *DURATA DELLA NOMINA*

*Art. 9* *SEDUTE DELL'ASSEMBLEA*

*Art. 10* *PRESIDENTE*

*Art. 11* *ONERI A CARICO DEL COMUNE*

*Art. 12* *DISPOSIZIONI TRANSITORIE*

*Art. 13* *ENTRATE IN VIGORE*

## Art. 1
## PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

1) Ai sensi degli artt. 30, 31 e seguenti dello Statuto del Comune e per pervenire a forme e momenti di concertazione e di concentrazione della iniziativa e della consultazione di cui all'art. 6, 3° comma della L. 142/90, il presente regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento delle Consulte ai fini della valorizzazione delle libere forme associative.

## Art. 2
## ISTITUZIONE

1) Possono essere istituite le consulte in relazione alle esigenze sociali che emergono dai bisogni dei cittadini.

2) Di volta in volta le consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale.

## Art. 3
## COMPOSIZIONE

1) Le Consulte sono composte da esperti e rappresentanti con le qualifiche e nel numero stabilito nel regolamento di ogni singola Consulta.

## Art. 4
## ATTRIBUZIONI DELLE CONSULTE

1) In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 della L. 8 giugno 1990 n. 142 e degli artt. 30, 31 e successivi dello Statuto del Comune, le Consulte:

- esprimono valutazioni e proposte anche di propria iniziativa, nella materia di propria competenza, al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco;
- rilasciano pareri su richiesta del Consiglio, della Giunta e del Sindaco;
- designano propri membri, ove richiesto, per la costituzione di organismi.

2) L'attività delle Consulte è disciplinata con regolamento approvato da ciascuna Assemblea e depositato in Comune.

## ART. 5
## ORGANI DELLE CONSULTE

1) Sono organi delle Consulte:

- l'Assemblea;
- il Presidente

## ART. 6
## ASSEMBLEA

1) I membri dell'Assemblea delle Consulte sono nominati con ordinanza del Sindaco.
- Sei mesi prima della scadenza del mandato dei membri dell'Assemblea o, in sede di prima costituzione, entro due mesi dalla istituzione della Consulta, il Sindaco dà avviso pubblico affinché le Categorie, le Associazioni, gli Ordini interessati provvedano alle designazioni entro il termine di 30 giorni.
- Entro gli stessi termini qualsiasi cittadino può presentare domanda di nomina.
- Qualora le Categorie, le Associazioni e gli Ordini interessati non provvedano nei termini alle designazioni, ovvero in assenza di domande, il Sindaco provvede autonomamente alle nomine con propria ordinanza, anche confermando i precedenti membri.

## ART. 7
## REQUISITI PER LA NOMINA

1) Per la nomina a componente della Consulta è richiesto il godimento dei diritti civili e politici.
- La relativa perdita comporta la decadenza della carica che viene pronunciata con ordinanza del Sindaco.

## ART. 8
## DURATA

1) I membri dell'Assemblea durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
- In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro, la sostituzione è effettuata con le modalità di cui al precedente articolo 6.
- la nomina del nuovo membro avviene per un tempo pari a quello in cui sarebbe rimasto in carica il membro sostituito.

## ART. 9
## SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1) Le sedute dell'assemblea sono pubbliche, salvo che il Presidente non proponga diversamente per esigenze di riservatezza.

2) Alle sedute dell'Assemblea hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, il Sindaco, i membri delle Giunta e i Consiglieri Comunali.

3) Il Presidente può invitare alle sedute dell'Assemblea chiunque ritenga utile per lo svolgimento dell'attività della Consulta.

4) Il regolamento interno delle Consulte disciplina le forme di pubblicità degli atti nel rispetto dei principi della L. 241/90 e s.m.i.

5) le decisioni dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.

## ART. 10
## PRESIDENTE

1) Il Presidente della Consulta è nominato dall'assemblea fra i suoi membri.

2) Il Presidente:
- convoca e presiede l'Assemblea;
- ha la rappresentanza della Consulta;
- promuove le iniziative della Consulta;
- sovraintende al buon funzionamento della Consulta;
- esercita gli altri poteri previsti dal regolamento della Consulta;
- in caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal membro più anziano di età dell'Assemblea.

## ART. 11
## ONERI A CARICO DEL COMUNE

1) Nei limiti delle proprie disponibilità, il Comune può disporre, con provvedimento del Sindaco, la messa a disposizione di locali per le riunioni delle Consulte.

## ART. 12
## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1) Sino all'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento, la consultazione di categorie nelle diverse forme ed articolazioni è liberamente gestita dagli organi statutari e burocratici del Comune.

## ART. 13
## ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento deliberato dal Consiglio Comunale entra in vigore nei 15 giorni successivi di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.